



Comune di Fosdinovo

Provincia di Massa Carrara

Linee guida per l'autorizzazione alla realizzazione di appostamenti fissi di caccia all'interno del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Fosdinovo

INDICE

Art.1 Ambito territoriale di riferimento

Art.2 Definizione

Art.3 Richiesta, istruttoria e comunicazione esito

Art.4 Condizioni necessarie

Art.5 Dismissione dell'appostamento

Art.6 Sanzioni

Art.7 Entrata in vigore del presente regolamento

Art.1 Ambito territoriale di riferimento

L'ambito territoriale di riferimento coincide con la consistenza patrimoniale della proprietà del Comune di Fosdinovo, così come descritta nel Piano di gestione del patrimonio silvo-pastorale vigente 2010-2024.

Art.2 Definizione

Per appostamenti fissi di caccia si intendono i manufatti così come descritti al comma 6bis, art.34 della l.r. 12 gennaio 1994, n.3, d.p.g.r. n.36/R/2022

Art.3 Richiesta, istruttoria e comunicazione esito

La richiesta di realizzazione di appostamenti fissi di caccia sulle aree di cui all'art.1 va presentata al Comune di Fosdinovo. Alla richiesta, compilata e firmata dal richiedente, unitamente alla copia di un documento valido di identità completo in ogni sua parte, devono essere allegati:

- le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga del luogo in cui si intende realizzare l'appostamento e, ove previsti, degli eventuali capanni complementari;
- una descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive del manufatto che si intende realizzare;
- una dichiarazione relativa allo stato di fatto della procedura in atto da parte del richiedente con la Regione Toscana ai fini dell'esercizio venatorio tramite appostamento fisso di caccia.

Il Comune, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento, istruisce la richiesta in base agli elementi forniti e alla conseguente verifica di assenza di elementi ostativi al suo accoglimento e comunica, a coloro che hanno avanzato le richieste, l'esito dell'istruttoria o l'eventuale motivato non accoglimento, invitandoli a fornire eventuali rettifiche o integrazioni. In tal caso le richieste rimangono sospese fino ai 30 giorni successivi al ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione indicata al punto precedente; in assenza di rettifiche o integrazioni da parte dell'interessato entro il termine previsto le richieste vengono archiviate. Nel caso in cui il Comune dovesse ricevere più di una richiesta inerente un medesimo luogo vale la priorità cronologica di presentazione della domanda. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare a campione ulteriori verifiche inerenti la veridicità di quanto dichiarato in ciascuna richiesta e di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso di dichiarazione mendace, oltre a quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

art.4 Condizioni necessarie

La realizzazione degli appostamenti fissi di caccia è consentita a condizione che l'esercizio venatorio in tali luoghi e in tale forma sia autorizzato dalla competente struttura della Giunta regionale. Nel caso in cui la procedura per l'ottenimento di tale autorizzazione sia ancora in corso, la realizzazione dell'appostamento fisso e la corresponsione del canone rimangono sospesi sino al suo ottenimento. L'esercizio venatorio è inoltre consentito a condizione che siano ottemperati i seguenti obblighi. La realizzazione dei manufatti:

- a) non deve comportare alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;

b) deve essere realizzata in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e devono essere facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;

c) deve consentire l'ancoraggio al suolo senza opere di fondazione;

d) non deve avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo

e) non deve contrastare con regolamenti e norme comunali.

L'accesso agli appostamenti fissi di caccia dovrà avvenire mediante sentieri e/o viabilità esistente, di cui è richiesta la manutenzione. In caso di assenza delle strutture di accesso di cui sopra è vietata ogni trasformazione del terreno. Per l'occupazione del suolo relativa a appostamenti fissi di caccia lo spazio occupato è soggetto ad un canone per ciascun anno solare pari all'onere versato dal richiedente alla Regione Toscana per l'esercizio della caccia da appostamento fisso.

Art.5 Dismissione dell'appostamento

In caso di dismissione, il richiedente è tenuto a smantellare la struttura di appostamento fisso entro sessanta giorni.

Art.6 Sanzioni

Per ogni violazione al presente regolamento, salvo quanto già previsto dalla normativa vigente, si applicano le sanzioni previste all'articolo 58 lettera q) della legge 12 gennaio 1994 n. 3.

Art. 7 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.